

IN QUESTA EDIZIONE



1. Informazioni generali e gli ultimi news a riguardo della fatturazione elettronica
2. Agenti e rappresentanti di commercio: Nuova proroga del termine di iscrizione e aggiornamento dei dati degli aboliti ruoli professionali nel Registro delle Imprese/REA fino al 31.12.2018

1

Informazioni generali e ultime news a riguardo della fatturazione elettronica

Per tutti i soggetti

Nella precedente newsletter 18/2018 Vi abbiamo riportato le principali informazioni a riguardo della fatturazione elettronica. Nel frattempo sono già state introdotte alcune rilevanti modifiche a riguardo di cui Vi informiamo nella presente newsletter. In via generale la fatturazione elettronica partirà come previsto dall' 01/01/2019, anche se saranno introdotte alcune esenzioni e modifiche (semplificazioni) alla disciplina originariamente introdotta.

In seguito riportiamo riassuntivamente alcune informazioni di carattere generale:

- La legge di Bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica sia nei rapporti tra soggetti passivi (B2B) che anche nei confronti di privati (B2C) a partire dall'1/1/2019 per operazioni intercorse tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
- La fattura elettronica, per non essere considerata omessa, deve essere in formato XML ed inviata al Sistema di Interscambio ("SdI").

- Contestualmente all'obbligo di invio della fattura elettronica verrà meno l'obbligo di invio dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto "spesometro") in quanto già comunicato allo "SdI". L'invio dei dati fattura permane invece per tutte le fatture che non vengono inviate in maniera elettronica allo "SdI" (fatture da/verso soggetti comunitari/esteri, fatture da forfettari/minimi) e che, a partire dall' 01/01/2019, dovrà essere effettuato mensilmente.

- L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche rimarrà dovuta nella stessa misura come finora con riferimento alle fatture cartacee (per le fatture di importo superiore ad Euro 77,47 senza addebito dell'IVA, come per esempio le fatture esenti, escluse, non imponibili per cessioni ad esportatori abituali ai sensi dell'art. 8 lett. c DPR 633/72), cambierà solamente la modalità di assolvimento dell'imposta. Non potendo apporre fisicamente la marca da bollo sulle fatture elettroniche, dovrà essere riportata sulla fattura, la quale dovrà essere assoggettata ad imposta di bollo, la dicitura «l'imposta è stata assolta ai sensi del D.M. Economia e Finanze del 17 giugno 2014» e si dovrà annualmente provvedere, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, a pagare l'imposta di bollo per l'anno di riferimento tramite modello F24.

- Tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute devono essere conservate sostitutivamente in formato digitale ai sensi dell'art. 39 comma 3 DPR 633/72 (non possono essere dunque stampate e conservate su carta). Consigliamo di adempiere a tale obbligo di conservazione digitale attraverso il servizio gratuito messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate che conserverà tutte le fatture elettroniche che transitano per lo "SdI" (dal giorno successivo all'adesione) per 15 anni. Tale soluzione a nostro avviso è semplice, gratuita e sicura. L'attivazione di questa possibilità di conservazione delle fatture elettroniche consiste in un'apposita opzione da esercitare e da comunicare all'Agenzia delle Entrate.

Facciamo presente che la consultazione e l'acquisizione immediata della fattura elettronica presso l'archivio dell'Agenzia delle Entrate non è possibile per lo stesso tempo in cui rimangono ivi archiviati (ma solamente fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di ricezione da parte del "SdI"). Dopo tale termine la visione e l'acquisizione delle fatture elettroniche è possibile solamente dietro specifica ed apposita richiesta da effettuare all'Agenzia delle Entrate. Sugeriamo dunque di verificare anche con il proprio software gestionale tale tematica in modo da avere, in caso di necessità, una soluzione veloce per reperire i documenti.

- Il "codice destinatario" non è altro che un «indirizzo virtuale» della software-house (della software utilizzata ai fini contabili/gestionali) che permette di ricevere e visualizzare le fatture di acquisto. Consigliamo di registrare tale codice destinatario presso l'Agenzia delle Entrate in modo che tutte le fatture emesse dai vostri fornitori (sia con codice destinatario corretto o con "0000000", che con PEC) vengano veicolate automaticamente all'indirizzo della vostra software utilizzata ai fini contabili/gestionali, la quale vi permetterà, come già sopra annotato, la visione e anche la relativa contabilizzazione.

- La fattura elettronica trasmessa allo "SdI" viene controllata e, in caso di errori, viene recapitata entro 5 giorni una "ricevuta di scarto". In questo caso la fattura scartata si

considera non emessa. L'Agazia ha definito le modalità per la relativa riemissione della fattura scartata, preferendo che venga emessa con lo stesso numero e la stessa data dell'originaria. In ogni caso la liquidazione dell'imposta deve essere effettuata correttamente in base all'operazione effettuata. Per la fatturazione attiva, sarà molto importante curare le anagrafiche dei vostri clienti in modo da limitare al massimo gli scarti. Consigliamo inoltre di inviare a tutti i vostri fornitori il codice destinatario dalla vostra software contabile/gestionale, in modo da essere già operativi per la ricezione delle fatture a partire dall'01/01/2019. Nel caso in cui non sia possibile avere il codice destinatario dalla vostra software-house, potrà essere comunicato anche l'indirizzo PEC (soluzione a nostro avviso non ottimale, soprattutto in ottica di lungo periodo).

- Sempre in ottica di fatturazione attiva, la soluzione preferibile è quella di gestire tutto attraverso la vostra software contabile/gestionale (avendo dunque un collegamento automatico con DDT emessi, scadenziari clienti, carico e scarico magazzino, ecc.). Nel caso in cui la vostra software contabile/gestionale non Vi supporti, stiamo cercando delle soluzioni per supportarvi nell'emissione delle fatture elettroniche e nel relativo invio allo "SdI". Proponiamo alcune soluzioni pratiche che Vi potrebbero interessare, aiutandovi ad essere comunque efficienti nella generazione/gestione della fattura elettronica, semplificando il relativo processo, per essere in linea alle specifiche tecniche, giuridiche e fiscali dell'attuale normativa italiana.

Vista l'importanza di avere una propria identità digitale, la quale consente di accedere a sempre più servizi della Pubblica Amministrazione, Vi consigliamo di attivarvi il vostro "SPID" - Sistema Pubblico di Identità Digitale <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid> (le stesse informazioni si intravedono anche mediante il sistema "Fisconline" o "Entratel").

In seguito riportiamo riassuntivamente le ultime modifiche rispetto al sistema originariamente introdotto a riguardo della fatturazione elettronica, modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 119/18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2018 (e che in sede di conversione in legge potrebbe essere assoggettato a modifiche):

- con la Circolare 1/E/2018 l'Agazia delle Entrate aveva chiarito che ai fini della detrazione IVA sulle fatture elettroniche di acquisto vale la data di ricezione. Con la fattura elettronica tale data è "certificata" dallo "SdI" e dunque tale data si doveva considerare per la liquidazione corretta dell'imposta. Ora, mediante l'art. 12 del Decreto Legge n. 119/18 tale regola è stata modificata, nel senso che la detrazione dell'IVA potrà essere esercitata nella liquidazione relativa al mese di effettuazione dell'operazione, anche se la fattura del fornitore arriverà nel mese successivo, purché entro il giorno 15 (modificando di conseguenza l'art. 23 del DPR 633/72), ossia in tempo utile per l'esecuzione della liquidazione periodica, ad eccezione delle fatture relative alle operazioni dell'anno precedente (per le quali sembra che continuino a valere le "vecchie" regole in vigore).

- Un'altra modifica di rilevante interesse pratico riguarda il termine per l'emissione delle fatture immediate, dove originariamente si imponeva l'emissione della fattura nello stesso giorno dell'effettuazione dell'operazione, mentre ora la fattura immediata potrà

essere emessa entro dieci giorni dal giorno di effettuazione dell'operazione. Di conseguenza, la fattura elettronica, che si considera emessa all'atto della trasmissione al sistema di interscambio, dovrà essere trasmessa allo "SdI" entro al massimo dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione (verrà integrato l'art. 21 del DPR 633/72 inserendo la nuova lettera g-bis).

- Viene tolto ogni riferimento alla numerazione progressiva dei documenti di acquisto, risolvendo i dubbi applicativi relativi all'articolo 25 D.P.R. 633/1972. Il transito dei documenti verso lo "SdI" garantirà già il tracciamento della fattura ricevuta all'interno del registro IVA degli acquisti. Pertanto le fatture elettroniche di acquisto (e le bolle doganali relative agli acquisti) non dovranno essere più numerate progressivamente e di conseguenza nel registro IVA degli acquisti non dovrà più essere indicato tale numero progressivo (cd. protocollo IVA).

Gli imminenti passi da compiere a riguardo della fatturazione elettronica sono pertanto (se disponete di un proprio software contabile che supporta la fatturazione elettronica):

- 1) richiedere il "codice destinatario" alla propria software-house;
- 2) comunicarci tale "codice destinatario" affinché lo possiamo depositare presso l'Agenzia Entrate come Vostri intermediari autorizzati, e allo stesso tempo esercitare l'opzione per la conservazione sostitutiva effettuata direttamente sul portale dell'Agenzia Entrate;
- 3) da tale deposito del codice destinatario l'Agenzia Entrate genera un QR-code che Vi inoltreremo e che potrete distribuire ai Vostri legali rappresentanti/collaboratori (e/o apporre sui Vostri biglietti da visita e/o memorizzare sugli smartphone) come dati di fatturazione da leggere con lettura tipo QR-code;
- 4) comunicare il codice destinatario e tale QR-code con mailing massivi ai Vostri fornitori;
- 5) con mailing massivi richiedere i codici destinatari ai propri clienti (con partiva IVA) e inserire tale codice destinatario nelle Vostre anagrafiche clienti. In assenza di comunicazione di tale codice destinatario dopo alcuni solleciti, nel portale <https://www.inipec.gov.it/cerca-pec/-/pecs/companies> cercare l'indirizzo PEC del proprio cliente e aggiornare l'anagrafica cliente con tale indirizzo PEC. Ovviamente in seguito sarà opportuno sostituire man mano tutti tali indirizzi PEC con il codice destinatario per una più ottimale fatturazione elettronica (si veda nostra newsletter n. 18/2018 che spiega in dettaglio tale aspetto). Per i clienti privati invece inserire 0000000 nel campo riservato al codice destinatario, non essendo questi tenuti a richiederlo; sarà comunque opportuno – affinché al cliente privato arrivi con certezza la fattura – possibilmente richiedere un indirizzo PEC di tale cliente privato (se disponibile) e in tal caso si potrà sostituire il valore 0000000 con tale indirizzo PEC.

Vi terremo aggiornati anche in futuro sui chiarimenti/interpretazioni più rilevanti a riguardo della fatturazione elettronica. Per ulteriori informazioni/chiarimenti siete invitati di contattare il nostro consulente di riferimento.

Agenti e rappresentanti di commercio: Nuova proroga del termine di iscrizione e aggiornamento dei dati degli aboliti ruoli professionali nel Registro delle imprese/REA fino al 31.12.2018

Per soggetti IVA

Dopo l'abolizione dei ruoli professionali in data 08/05/2010 (Decreto legislativo 59/2010, art. 74 e 80), gli agenti e rappresentanti di commercio iscritti negli albi e ruoli soppressi, avevano tempo fino al 30/09/2013 (Decreto ministeriale del 23/04/2013) per trasferire i dati dal ruolo abolito al Registro imprese/REA, per potere continuare la loro attività ovvero per conservare la propria qualifica professionale, senza appunto dovere ridimostrare i requisiti professionali necessari per l'esercizio dell'attività.

Con il decreto legge 91/2018, art. 11-ter, i termini per l'iscrizione e l'aggiornamento sono stati riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto fino al 31/12/2018. La relativa comunicazione deve essere inoltrata via denuncia telematica al Registro imprese territorialmente competente con un apposito modulo. Una guida pratica per il trasferimento e l'aggiornamento delle posizioni ai sensi del decreto ministeriale del 26/10/2011 si può trovare al seguente link: http://www.bz.camcom.it/sites/default/files/uploaded_files/Registro_imprese/Guida%20Stareweb%20ARC%20v308.pdf



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/cookie/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com